

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 129 (*Esame e rinvio*) . 140

SEDE REFERENTE:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 142

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base*) 146

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 143

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 144

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Nomina n. 129.

(*Esame e rinvio*).

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Sergio Trevisanato a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente pubblico di ricerca scientifica che svolge e promuove attività di studio, sperimentazione e assistenza tecnica per lo sviluppo della formazione professionale, delle politiche sociali e del lavoro, contribuendo al miglioramento delle risorse umane, alla

crescita dell'occupazione e all'inclusione sociale. Ricorda, in proposito, che l'ISFOL, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 30 giugno 1973, è nato per accompagnare la prima fase di decentramento regionale delle competenze in materia di formazione professionale, codificata nella legge n. 845 del 1978; incluso sin dal 1999 negli enti di ricerca a livello nazionale, l'Istituto opera in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni, le parti sociali, l'Unione europea e altri organismi internazionali specializzati in materia di lavoro e formazione. Fa, altresì, presente che l'attuale Statuto dell'ISFOL (adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011) amplia le competenze dell'Istituto nel campo delle politiche formative e le orienta anche alle politiche del lavoro e a quelle sociali; l'ente, in questo contesto, opera anche per l'attuazione di una parte rilevante dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cofinanziati dalla Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali.

Per quanto riguarda, poi, la situazione organizzativa dell'Istituto, segnala che dal 18 luglio 2011 gli organi collegiali dell'ISFOL sono decaduti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del nuovo Statuto: pertanto, lo stesso dottor Trevisanato, una volta decaduti gli organi collegiali, è stato nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (a decorrere dal 18 luglio 2011 e fino alla data di insediamento dei nuovi organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011) Commissario Straordinario – assumendo poteri già attribuiti dalle norme vigenti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione – con il compito di assicurare l'ordinaria gestione e di adottare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Osserva, dunque, che – proprio per portare a conclusione tale temporanea situazione di gestione commissariale e ripristinare il normale e ordinario assetto organizzativo dell'Istituto –

il Governo ha deciso di proporre al Parlamento la definitiva nomina a presidente del citato Istituto di una personalità, il dottor Trevisanato, che presenta un *curriculum* di profilo adeguato, sia sotto l'aspetto tecnico-professionale sia dal punto di vista della precedente esperienza scientifica e organizzativa. In proposito, peraltro, ricorda che la stessa XI Commissione ha avuto modo di verificare la significativa professionalità e la assoluta competenza del candidato, in occasione dell'audizione di rappresentanti dell'ISFOL, che è stata svolta di recente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Rilevato, per tali ragioni, come sia giunto il momento di porre fine alla gestione commissariale dell'Istituto e nominarne conseguentemente i nuovi organi, anche a livello collegiale, ritiene che sussistano i presupposti per un orientamento positivo della Commissione sulla proposta di nomina in esame.

Donella MATTESINI (PD), pur non intendendo mettere in discussione la professionalità della candidatura proposta dal Governo, manifesta la propria insoddisfazione per il fatto che, ancora una volta, nelle nomine di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sia stato applicato il criterio della rappresentanza di genere, che aveva costituito oggetto di una risoluzione approvata, sin dalle prime battute della legislatura, in modo sostanzialmente unanime dalla Commissione. Auspica, pertanto, che il Governo rimedi a tale inadempienza, sottoponendo alla Commissione una nomina femminile, eventualmente anche attraverso la presentazione di una rosa di candidati.

Cesare DAMIANO (PD), nell'evidenziare l'insensibilità del Governo rispetto ai criteri di genere nelle nomine di propria competenza, fa presente che il suo gruppo ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta in esame. Pur confidando nelle capacità professionali del soggetto in questione, che ha avuto modo

di apprezzare personalmente nel corso della passata legislatura, giudica infatti necessario svolgere una verifica sull'attuale situazione dell'ISFOL, al fine di compiere una valutazione complessiva sull'efficienza della relativa gestione amministrativa. Nel chiedere, pertanto, alla presidenza di concedere al suo gruppo un tempo congruo per svolgere tale riflessione ulteriore, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento, si riserva di definire un orientamento preciso sull'argomento proprio in occasione della prossima seduta, che auspica possa essere fissata per la prossima settimana.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, dopo avere dichiarato che non esistono difficoltà a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire ai gruppi di svolgere gli approfondimenti necessari, si sofferma sulle considerazioni sollevate dai deputati intervenuti in ordine alla presunta mancanza di rispetto dei criteri di genere da parte del Governo in fase di scelta delle nomine di competenza. In proposito, pur giudicando comprensibile e legittimo, sotto un profilo politico, rivendicare una rappresentanza femminile nella nomine ministeriali, rileva che, dal punto di vista procedurale, esisterebbero oggettive difficoltà a conseguire tale obiettivo attraverso la presentazione di una rosa di nomi, atteso che la normativa vigente in materia di parere parlamentare su proposte di nomina impone alle Commissioni parlamentari di pronunciarsi a favore o contro l'indicazione di un unico candidato espresso dal Governo.

Augurandosi, in tal senso, che si possa avviare quanto prima una riflessione sulla modifica normativa delle attuali modalità di proposta delle nomine governative sottoposte al parere del Parlamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative riferite al testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base, che sarà conseguentemente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (*vedi allegato*), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO (PD) giudica in termini positivi il testo in esame, ferma restando la possibilità di apportare – attraverso la presentazione di appositi emendamenti – talune modifiche rispetto

a questioni di maggiore dettaglio. Ritiene che il provvedimento in esame, così come elaborato in sede di Comitato ristretto, riprenda sostanzialmente i principali elementi contenuti nel *memorandum* sottoscritto dal precedente Governo con i rappresentanti della Casse dei professionisti, sviluppando adeguatamente i principi di autonomia e responsabilità, a cui deve attenersi la gestione delle medesime Casse previdenziali. Ritiene pertanto opportuno adottare sin dalla seduta odierna il testo in questione come testo base per il prosieguo dell'esame, auspicando una sollecita conclusione dell'iter.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur condividendo la scelta di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame, si riserva di presentare taluni emendamenti volti a intervenire su alcune specifiche questioni, soprattutto con riferimento al tema dell'accorpamento degli enti, comunque parzialmente affrontato dall'articolo 7 del provvedimento, nonché del regime previdenziale delle professioni non regolamentate, con proposte emendative non onerose dal punto di vista finanziario, anche al fine di non disperdere il contenuto di una proposta di legge, il cui esame da parte della XI Commissione risulta ancora in fase di stallo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone – secondo quanto prospettato anche dal relatore – di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 3522, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 3522, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che taluni gruppi hanno chiesto di poter disporre di un tempo sufficiente alla pre-

disposizione di eventuali proposte di modifica, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di venerdì 18 novembre.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. C. 4568, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 4568, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. Al riguardo, segnala che il testo della proposta n. 4568 è frutto di un iter iniziato presso il Senato, con l'esame congiunto di più proposte legislative d'iniziativa parlamentare, che ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento; tale testo è stato quindi trasmesso alla Camera dei deputati e assegnato alla I Commissione, presso la quale è stato disposto l'abbinamento di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare di ana-

logo contenuto. Fa, quindi, presente che la Commissione di merito, nel prosieguo dell'esame – precisamente nella seduta del 18 ottobre 2011 – ha adottato come testo base proprio il testo unificato approvato dalla 1^a Commissione del Senato: non essendo stati presentati emendamenti, tale testo è stato quindi trasmesso alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.

Passando ad esaminare le finalità più complessive della proposta in esame, osserva che essa persegue l'obiettivo di creare uno spirito di solidarietà e di collaborazione necessario ad aiutare gli scomparsi e le loro famiglie, prevedendo l'obbligo civile per chiunque di segnalare alle autorità competenti le persone che, scomparendo improvvisamente, rischiano la vita, nonché l'obbligo per i pubblici ufficiali e i corpi di polizia di segnalare immediatamente il fatto al prefetto, che ha il compito di coordinare le ricerche, permettendo di far partire immediatamente le indagini. Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo, ritenendo probabile che l'assegnazione in sede consultiva alla stessa Commissione sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute in talune delle proposte di legge ad esso abbinate: fa riferimento, in particolare, alle proposte di legge C. 705, C. 3214 e C. 3728, che prevedono, ad esempio, la possibilità da parte dei familiari delle persone scomparse di usufruire di permessi retribuiti, qualora le assenze dal lavoro siano motivate da questioni legate alla scomparsa del congiunto, per un periodo non superiore a un anno. Poiché tali disposizioni non sono state ricomprese – verosimilmente per non obbligare le Camere ad una eventuale terza lettura – nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento e sottoposto all'esame in sede consultiva, il cui contenuto non investe, dunque, le competenze della XI Commissione, ritiene che la Commissione medesima si possa limitare in questa sede ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso

del provvedimento, che appare in ogni caso caratterizzato da una delicata funzione sociale.

Lucia CODURELLI (PD) giudica fondamentale concludere l'esame dell'importante provvedimento in titolo, dal momento che esso intende fornire una risposta concreta ed efficace alle famiglie delle persone scomparse, riconoscendo loro essenziali forme di sostegno e di aiuto. Nel preannunciare il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in esame, osserva che si porta finalmente a compimento un percorso legislativo che ha avuto origine nella passata legislatura – durante la quale erano state presentate diverse proposte di legge di analogo tenore – realizzando fondamentali obiettivi di giustizia sociale.

Giuseppe BERRETTA (PD), condividendo le finalità del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di esprimere un nulla osta sul progetto di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che le Commissioni riunite I e II – non essendo stato possibile concludere l'esame degli emendamenti – hanno chiesto un nuovo rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo: per tale ragione, avverte che il parere della XI Commissione sarà reso in una prossima seduta, in attesa di poter conoscere il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di documento conclusivo dell'indagine.

Intervengono, per formulare osservazioni sulla proposta di documento conclusivo, i deputati Maria Grazia GATTI (PD), Silvano MOFFA, *presidente*, a più riprese, Massimiliano FEDRIGA (LNP), Cesare DAMIANO (PD) e Giuliano CAZZOLA (Pdl)

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli interventi testé svolti, prospetta pos-

sibili modalità di riformulazione della proposta di documento conclusivo.

Intervengono, quindi, per rendere ulteriori precisazioni, a più riprese, i deputati Massimiliano FEDRIGA (LNP), Silvano MOFFA, *presidente*, Luigi BOBBA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), Cesare DAMIANO (PD), nonché i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl), Alessia Maria MOSCA (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Maria Grazia GATTI (PD), Elisabetta RAMPI (PD) e Donella MATTESINI (PD).

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
(C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Associazioni e fondazioni di previdenza).

1. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati «enti», sono enti senza scopo di lucro predisposti dallo Stato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, hanno personalità giuridica di diritto privato, assolvono alla tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti iscritti e hanno autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi del periodo precedente, ai fini statistici, è composto da due sezioni: la prima riservata agli «enti pubblici di previdenza e assistenza», ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli «altri enti di previdenza e assistenza» di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

4. L'articolo 8, comma 15-*bis*, del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

5. Dopo il comma 37 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «37-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

ART. 2

(Regolamenti).

1. Gli enti provvedono, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, ad adottare appositi regolamenti riguardanti i seguenti oggetti:

a) le modalità di attuazione dello statuto;

b) la disciplina dei contributi e delle prestazioni;

c) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi;

d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a cinque, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;

e) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti;

f) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture;

g) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione;

h) la disciplina dei casi di conflitto di interessi;

i) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sentiti gli enti interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I regolamenti di cui al comma 1 nonché quelli adottati dagli enti sui medesimi oggetti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di adottare i regolamenti di cui al citato comma 1 del presente articolo.

ART. 3

(Vigilanza).

1. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l'azione del Governo, anche tenuto conto dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze provvedono, in relazione alle rispettive amministrazioni, con propri decreti, all'istituzione di apposite direzioni ministeriali preposte alla vigilanza degli enti. Con i medesimi decreti sono disposte le opportune forme di coordinamento delle direzioni dei Ministeri interessati.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:

«2-bis. Il procedimento di approvazione deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera a) del comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di ricezione per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 2. Decorsi inutilmente tali termini ogni atto relativo diventa esecutivo. Entro gli stessi termini sono formulati eventuali motivati rilievi, con il rinvio degli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione».

ART. 4

(Sostenibilità finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sentiti gli enti interessati,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti attraverso la valutazione degli impegni di lungo periodo a carico delle categorie assicurate.

3. In relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del *pro rata* e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere temperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.

4. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.

ART. 5

(Fiscalità).

1. Agli enti si applica il regime tributario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni, è riconosciuto un trattamento fiscale di miglior favore.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Istituzione di un fondo di garanzia).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, e accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, anche a seguito dell'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2-bis, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili »;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Fondo di garanzia). – 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria delle associazioni e delle fondazioni nell'interesse degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia tra gli enti di cui all'articolo 1, con personalità giuridica e con gestione

autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I singoli enti riservano una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al richiamo effettuato dal medesimo fondo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri di cui all'articolo 3, con proprio decreto determina i criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte degli enti di cui all'articolo 1, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia.

4. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli interventi di garanzia del fondo di cui al comma 1 sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

ART. 7

(Modifica all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di accorpamento degli enti).

1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dai seguenti:

« 36. Le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali, purché regolamentate attraverso albi istituiti per legge, che risultino prive di una protezione previdenziale pensionistica obbligatoria, alle condizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996.

36-bis. Gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma 36 sono esenti da imposte e da tasse ».

ART. 8

(Adeguatezza delle prestazioni).

1. Al fine di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati gli enti possono adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso l'incremento dell'aliquota soggettiva e dell'aliquota integrativa.

2. La percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento, derivante dalla variazione di cui al comma 1, può essere utilizzata dagli enti per finalità previdenziali e assistenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoposte ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 9

(Previdenza complementare).

1. Alle forme pensionistiche complementari istituite dagli enti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono aderire i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione iscritti agli enti promotori.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 10

(Mutualità fra gli iscritti).

1. Gli enti possono istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale, previa valutazione di congruità attuariale fra gli impegni di spesa derivanti e le risorse esplicitamente individuate e destinate alla copertura degli impegni stessi.

2. I regolamenti che disciplinano le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono sottoposti ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 11

(Massimale contributivo).

1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di fissazione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile non si applicano agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

ART. 12

(Componenti degli organi di indirizzo).

1. Allo scopo di assicurare una maggiore economicità all'azione amministrativa degli enti, all'articolo 6, comma 1,

lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la parola: « mille », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « duemila ».

ART. 13

(Disposizioni finali).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e successive modificazioni, il comma 10-ter è sostituito dal seguente:

« 10-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, affidano i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante procedure conformi a quanto stabilito dall'articolo 125, commi 4, 8 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per gli appalti di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tali soggetti affidano i contratti pubblici nel rispetto di quanto stabilito dalla parte III del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 ».

2. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« 13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la

riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali e gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, esso può essere reso disponibile »;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono stabilite le modalità con cui la medesima COVIP, mediante una sua sezione all'uopo costituita, riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la COVIP e l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti con il presente decreto alla sezione della COVIP di cui al comma 2 sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da Banca d'Italia mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza »;

c) al comma 1 dell'articolo 16, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

3. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica, altresì, agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103 ».

ART. 14

*(Coordinamento normativo.
Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato a definire un testo unico compilativo delle disposizioni vigenti relative alle casse, agli istituti e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti, istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) recepimento delle disposizioni contenute nella presente legge;

c) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando esclusivamente le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) riorganizzazione delle disposizioni per settori omogenei.

3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, che deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.